

Statuto della Magistratura

Titolo I **Disposizioni Generali**

Articolo 1, **la Magistratura**

La Magistratura è la massima autorità giudiziaria dello Stato, detiene il Potere Giudiziario e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle Leggi al fine di garantire la giustizia all'interno della Repubblica. Essa è divisa in vari organi, ognuno con funzioni e indicazioni specifiche.

Articolo 2, **i Magistrati**

La Magistratura è composta dai Magistrati, i quali assumono incarichi ed uffici secondo le modalità descritte dal seguente Statuto. Ogni funzionario della Magistratura è soggetto soltanto alla Legge e deve mantenere un atteggiamento imparziale nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3, **il Principio di Indipendenza**

La Magistratura amministra la Giustizia in nome del Popolo. Essa costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro Potere dello Stato e dai Sindacati, i quali non possono in nessun modo porre veto o intaccare le funzioni e scelte della Magistratura stessa, o promulgare leggi che ledono alla stessa. Non sono ammesse perquisizioni o ispezioni nei locali della Magistratura della Repubblica, se non consentite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 3.1, **le Specifiche sull'Indipendenza**

La Magistratura della Repubblica è indipendente e assoluta rispetto ai restanti Poteri dello Stato e a qualsiasi altra Istituzione e figura. Il Presidente della Repubblica, il Parlamento e l'Esecutivo non hanno alcuna influenza sul Potere Giudiziario.

Articolo 4, **l'Inamovibilità dei Magistrati**

I Magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dalle proprie funzioni se non per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Tale indicazione non si applica per la Corte Costituzionale. Non possono, inoltre, essere privati dello stipendio. I Magistrati non sono responsabili dei fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 5, **le Condizioni di Incompatibilità**

I Magistrati non possono assumere altri incarichi pubblici o privati di alcun tipo. Nello specifico è fatto loro divieto di:

- A)** Ricoprire ruolo alcuno, militare o far parte di Associazioni, Movimenti e/o Partiti Politici;
- B)** Ricoprire ruolo alcuno all'interno delle Istituzioni Politiche, quali Parlamento e Governo;
- C)** Esercitare azione forense dinanzi ad un Giudice in qualsiasi grado di giudizio;
- D)** Essere membro o rivestire qualsiasi incarico in un'Azienda, in un'Impresa e/o in un'Attività Commerciale che possa comportare un guadagno.

Il non rispetto di tali norme comporta il decadimento immediato dalla carica di Magistrato.

Statuto della Magistratura

Articolo 5.1, **la Professione Accademica**

Tutti i funzionari della Magistratura della Repubblica, hanno il dovere e il diritto, di partecipare alla promozione dei principi di legalità e giustizia, pertanto è concesso loro, come eccezione dall'Articolo 5 di questo Statuto, prestare servizio come Professore all'Università, con le seguenti limitazioni:

- A)** Al Magistrato è concesso esercitare la professione accademica unicamente come secondo lavoro;
- B)** Non è possibile superare il grado di Professore, assumendo altri ruoli o qualifiche;
- C)** Il Magistrato parteciperà al Concorso Pubblico indetto dall'Università con pari opportunità rispetto agli altri candidati. Una volta passato il Concorso sarà il Consiglio Superiore della Magistratura ad approvare la singola assunzione per ogni Magistrato, basandosi sull'attività di quest'ultimo;
- D)** Durante l'esercizio della Professione Accademica, in contemporanea alla carica di Magistrato, quest'ultimo dovrà continuare a lavorare presso la Magistratura adempiendo a tutte le prerogative assegnategli, senza giustificazioni di alcun tipo per il duplice lavoro.
- E)** Il compenso ricevuto dall'attività di insegnamento non può superare il 15% dello stipendio base per la propria carica, per un massimo di euro 2.000 per ogni settimana (duemila/00).
- F)** La violazione di queste norme può comportare la revoca del permesso per l'esecuzione della Professione Accademica, con il conseguente licenziamento dal lavoro di Professore e/o l'applicazione di sanzioni disciplinari, regolate dall'Art. 24.1 di questo Statuto.
- G)** Lo svolgimento della Professione Accademica deve essere eseguito con il solo interesse verso la promozione dei principi di giustizia che la Magistratura rappresenta.

Articolo 5.2, **il Diritto di Voto**

Nonostante ai Magistrati e ad ogni Funzionario della Magistratura venga vietato di *“Ricoprire ruolo alcuno, militare o far parte di Associazioni, Movimenti e/o Partiti Politici”* è loro diritto, comunque, esprimere il proprio voto alle Elezioni.

Articolo 6, **la Composizione della Magistratura**

La Magistratura si compone di alcuni Organi:

- A)** La Corte Costituzionale, che esercita la funzione di Giudice di Legittimità Costituzionale;
- B)** Il Consiglio Superiore della Magistratura, composta da un Presidente e due Vicepresidenti;
- C)** La Procura della Repubblica, che esercita il Potere Giudiziario Requirente, è composta dai Pubblici Ministeri;
- D)** Il Tribunale della Repubblica, che esercita il Potere Giudiziario Giudicante, è composta dai Giudici;
- E)** La Corte Marziale, che esercita il Potere Giudiziario Giudicante nei casi previsti dalla legge;
- F)** La Scuola Superiore della Magistratura, che si occupa della formazione e della valutazione dei Magistrati;
- G)** L'Avvocatura dello Stato, che si occupa della gestione degli Avvocati Ordinari o di Stato. Essa si avvale della S.S.M. per l'aggiornamento e la formazione di essi, è diretta dall'Avvocato Generale di Stato;

Statuto della Magistratura

Articolo 7, il Giuramento

I Magistrati, prima di entrare in servizio, devono prestare giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura con la seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio”.

Articolo 8, il Segreto d’Ufficio

Ogni Magistrato è tenuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, a mantenere il Segreto relativo agli atti d’Indagine, confidenziali o meno, nei confronti di qualsiasi persona e/o ente e/o Istituzione dello Stato, e non. Ogni infrazione del Segreto d’Ufficio mediante divulgazione non autorizzata, e dunque illecita, di documenti ed atti d’Inchiesta e/o Processuali, sarà severamente punita in virtù delle Leggi in vigore. Nessuna figura non autorizzata, interna o esterna alla Magistratura, può accedere all’Archivio Generale di Stato.

Articolo 9, l’Assunzione e la Formazione

Ogni Funzionario della Magistratura, prestante servizio presso il Tribunale della Repubblica o la Procura della Repubblica, è assunto mediante Bando di Concorso o Modulo di Assunzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura, pubblica mediante i Canali Ufficiali, le comunicazioni riguardanti i Bandi di Concorso. Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura:

- A)** Istituisce la Commissione Esaminatrice;
- B)** Definisce le Fasi ed i Contenuti in oggetto alle Prove Concorsuali;
- C)** Definisce i Requisiti per superare le varie prove del Concorso;
- D)** Ratifica l’assunzione dei Candidati che abbiano superato il Concorso.

Articolo 9.1, i Requisiti per la Partecipazione

Sono definiti, salvo eccezioni, tali come requisiti imprescindibili per la partecipazione al Concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore della Magistratura:

- A)** Cittadinanza nella Repubblica di Metropolis;
- B)** Libero esercizio dei Diritti Civili.

Articolo 9.2, il Percorso Formativo

La durata del programma formativo può variare in base alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura e dagli Organi competenti. L’assunzione effettiva avverrà a fine formazione e sarà vincolante la promozione all’Esame Finale. Tutte le modalità d’esame e l’offerta formativa è organizzata internamente dalla Scuola Superiore della Magistratura, in concordanza con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Titolo II La Corte Costituzionale

Articolo 10, la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è l’organo della Magistratura della Repubblica, incaricato di garantire il rispetto e l’applicazione della Costituzione. Essa svolge un ruolo cruciale nel vigilare sull’aderenza delle leggi e degli atti normativi ai principi costituzionali, assicurando così la tutela dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento delle istituzioni.

Statuto della Magistratura

Articolo 10.1, **la Sede Ufficiale**

La Corte Costituzionale ha sede nel Palazzo di Giustizia di Metropolis e le sue sedute avvengono negli spazi appositamente predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 11, **i Poteri e le Competenze**

La Corte Costituzionale, al fine di esercitare le sue funzioni, possiede vari poteri e competenze specifiche. Essa:

A) Esercita la funzione di Giudice di Legittimità Costituzionale, pertanto giudica in merito alle controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Istituzioni autonome e non, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Istituzioni, e tra le Istituzioni sui conflitti tra Leggi.

B) Sovrintende alla regolarità delle elezioni, dei referendum e dell'elezione del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere del Parlamento e della nomina dei membri dell'Esecutivo;

C) Esamina i ricorsi e verifica i risultati dello scrutinio e dirime le contestazioni sulla regolarità delle elezioni dei Deputati e dei Senatori;

D) Regolamenta il ricorso costituzionale diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali nei confronti del pubblico potere, vigila sul procedimento di decadenza dai diritti fondamentali e stabilisce l'incostituzionalità di un partito politico.

Articolo 12, **la Composizione**

La Corte Costituzionale si compone di sette membri. Essi, esclusi i membri di diritto, hanno un mandato di durata pari a 90 giorni. La ripartizione dei componenti è la seguente:

A) Un membro è di diritto il Presidente della Consiglio Superiore della Magistratura, che assume il ruolo di Presidente della Corte Costituzionale;

B) Tre membri sono nominati per votazione interna alla Magistratura della Repubblica, tra i Magistrati in servizio o che hanno prestato in passato, servizi particolarmente onorevoli alla Magistratura;

C) Due membri sono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, egli non può autonominarsi;

D) Un membro è nominato dal Senato della Repubblica.

Articolo 12.1, **i Criteri di Nomina**

Qualsiasi cittadino della Repubblica di Metropolis, con comprovate esperienze in ambito giudiziario, è eleggibile a membro della Corte Costituzionale.

Articolo 13, **il Principio di Incorruttibilità**

Ogni membro della Corte Costituzionale è incorruttibile.

Articolo 14, **il Titolo Onorifico di Servizio**

Ogni membro della Corte Costituzionale, assume di diritto il titolo onorifico di "Eccellenza". Tale Titolo è perso alla decadenza della nomina.

Statuto della Magistratura

Articolo 15, **il Presidente della Corte Costituzionale**

Il Presidente della Corte Costituzionale, oltre a essere riconosciuto ufficialmente come membro della Corte Costituzionale, presiede la Corte stessa. Inoltre:

- A) Rappresenta la Corte Costituzionale, la convoca in seduta comune, ne dirige i lavori e ne ratifica le decisioni e le sentenze;
- B) Garantisce l'integrità e l'incorruttibilità della stessa;
- C) Delega le sue competenze e i suoi poteri ad un altro membro della Corte Costituzionale in caso di indisposizione. In caso di disponibilità del Vicepresidente, egli è obbligato a conferire a quest'ultimo, le deleghe suppletive.

Articolo 15.1, **Dimissioni del Presidente della Corte Costituzionale**

In caso di indisposizione permanente o dimissioni del Presidente della Corte Costituzionale, le sedute e le decisioni della Corte Costituzionale, saranno sospese fino a nomina del nuovo Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e di conseguenza, del nuovo Presidente della Corte Costituzionale.

Articolo 16, **il Vicepresidente della Corte Costituzionale**

Il Vicepresidente della Corte Costituzionale, oltre a essere riconosciuto ufficialmente come membro della Corte Costituzionale, presiede la Corte stessa in assenza del Presidente. Inoltre, assume gli incarichi delegatogli dal Presidente della Corte Costituzionale. Il Vicepresidente della Corte Costituzionale, è nominato tra i membri della Corte, mediante votazione a maggioranza assoluta. Tale votazione deve avvenire nella prima data utile, secondo le modalità esplicitate in questo Statuto.

Articolo 17, **i Membri della Corte Costituzionale**

I membri della Corte Costituzionale, pur essendo Magistrati, come definizione di membro della Magistratura, non sono soggetti al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore può intervenire solo nei casi specificatamente disciplinati da questo Statuto. I membri della Corte Costituzionale hanno diritto di voto nelle sedute della Corte Costituzionale. Inoltre:

- A) Devono esercitare le proprie funzioni nel rispetto esclusivo della Costituzione e delle Leggi;
- B) Devono partecipare attivamente ai lavori della Corte Costituzionale stessa;
- C) Hanno il diritto di esprimere le proprie ragioni nelle Sedute della Corte Costituzionale;
- D) Sono eleggibili a Vicepresidente della Corte Costituzionale, escluso il Presidente di diritto.

Articolo 18, **le Sentenze della Corte Costituzionale**

Le sentenze della Corte Costituzionale, sono emanate con voto collegiale a maggioranza assoluta dei membri. Il Presidente ha l'obbligo, se non per cause motivate alla Corte o di rilevanza Costituzionale, di ratificare tutte le decisioni. Le Sentenze della Corte Costituzionale sono pubblicate sul Canale Ufficiale della Magistratura di Metropolis e sulla Gazzetta Ufficiale, esse hanno effetto a partire dalla loro pubblicazione.

Statuto della Magistratura

Articolo 19, **la Revoca della Nomina**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente della Repubblica e il Senato della Repubblica, non potranno revocare i membri della Corte Costituzionale rispettivamente nominati, prima dello scadere del mandato dei membri stessi. Tuttavia, potranno sollevare alla Corte, una richiesta motivata di revoca della nomina di qualsiasi membro della Corte Costituzionale, esclusi i membri di diritto. Tale mozione dovrà essere successivamente messa al voto da parte della Corte tutta, che a maggioranza assoluta deciderà il verdetto. Non sarà possibile rinominare come membro della Corte Costituzionale, un cittadino a cui è stata, nei precedenti 45 giorni, revocata la nomina.

Articolo 20, **la Sostituzione**

In caso un membro della Corte Costituzionale, si dimetta dal proprio ruolo o gli venga revocata la nomina come previsto dall'Articolo 19 di questo Statuto, sarà competenza della parte che ha nominato il membro uscente, a scegliere un sostituto.

Articolo 21, **il Sollevamento di Questioni di Rilevanza Costituzionale**

Il sollevamento delle questioni di rilevanza Costituzionale avviene:

- A)** Mediante sentenza di un Giudice del Tribunale della Repubblica, che durante un procedimento riconosce problematiche di natura costituzionale;
- B)** Mediante pubblicazione delle Leggi promulgate dal Presidente della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le nuove leggi sono infatti sottoposte alla Corte Costituzionale per verificarne la legittimità;
- C)** Mediante sollevamento da parte di un membro della Corte Costituzionale;
- D)** Mediante sollevamento da parte del Procuratore Costituzionale.

Articolo 21.1, **Esamina degli Atti Promulgati dal Presidente della Repubblica**

La Corte Costituzionale, ai sensi dell'Articolo 21.2 di questo Statuto, si convoca ogni volta sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale, un nuovo resoconto in merito alle leggi promulgate dal Presidente della Repubblica.

Articolo 21.2, **Convocazione della Seduta della Corte Costituzionale**

La Corte Costituzionale, è convocata dal Presidente della Corte o dal Vicepresidente, qualora il Presidente non sia disponibile. La data e le modalità della Seduta, oltre al suo Ordine del Giorno, sono specificate con comunicazione diretta a tutti i membri della Corte, da parte della Presidenza. La Presidenza supervisiona il dibattito, regolando i tempi e assicurando la giusta durata della Seduta. La votazione è palese, tutti i voti hanno uguale valore. La Presidenza dichiara l'apertura e la chiusura del dibattito e della votazione, inoltre assicura a tutti i membri il giusto spazio di tempo per assicurare un corretto svolgimento dei lavori.

Statuto della Magistratura

Articolo 22, **le Votazioni e il Numero Minimo**

Tutte le delibere della Corte Costituzionale sono effettuate, salvo diversamente specificato, a maggioranza qualificata, equivalente a $\frac{2}{3}$ dei membri aventi diritto di voto, cioè cinque. Sono necessarie per tutte le sedute e le votazioni, la totalità dei membri della Corte Costituzionale. Le espressioni di voto dei singoli membri sono sempre pubblicate insieme al verbale della seduta o alla sentenza.

Articolo 22.1, **la Riesamina**

La riesamina è richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei membri della Corte Costituzionale. Può essere proposta solo una riesamina per ogni delibera. La riesamina della delibera, se approvata a maggioranza assoluta dei membri della Corte Costituzionale, comporta la cessazione degli effetti, in toto o in parte, della delibera stessa, a partire dalla sua emissione.

Titolo III **Il Consiglio Superiore della Magistratura**

Articolo 23, **il Consiglio Superiore della Magistratura**

Il Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta la massima autorità giuridica, ed è l'organo che si occupa di garantire l'imparzialità ed il corretto esercizio delle funzioni della Magistratura. Le espressioni di voto dei singoli membri sono sempre pubblicate insieme alle delibere collegiali.

Articolo 24, **i Poteri e le Competenze**

Il Consiglio Superiore della Magistratura:

- A)** È Giudice di Legittimità Giurisdizionale, pertanto verifica la corretta applicazione delle norme del diritto, sostanziale e processuale, ignorando invece le questioni di fatto. Ove si rilevi un'errata applicazione del diritto, il Consiglio Superiore cassa (cioè annulla) la decisione impugnata e, se è il caso, rinvia la causa al giudice competente, stabilendo il punto di diritto al quale deve attenersi. Il suo intervento non viene richiesto ma trova applicazione illimitata e periodica;
- B)** Può nominare un Commissario Straordinario a tempo determinato, a Capo di un'Istituzione Statale o di un generico Corpo, previa consultazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio del Ministero a cui spetta la supervisione dell'Istituzione stessa;
- C)** Può porre veto in merito a decisioni e/o azioni delle istituzioni e dei corpi. Qualora il Consiglio Superiore pongesse il veto potrà decidere le successive decisioni da intraprendere al posto dell'istituzione o corpo preso in merito. Può inoltre effettuare ed annullare mandati, recidere contratti se illeciti, e prendere contromisure momentanee se da ciò deriva fatto illecito;
- D)** Può richiedere la visione dei rapporti o qualunque documento cartaceo o meno, a qualunque istituzione o corpo per controllare il giusto andamento delle mansioni;
- E)** Giudica e sanziona tutti i Magistrati e ne sorveglia l'operato. È l'unico organo che detiene esclusività di Giudizio e di Indagine nei confronti dei funzionari della Magistratura e del Presidente della Repubblica; autorizza i licenziamenti e le promozioni avanzate dal Giudice Capo e dal Procuratore Generale nei confronti dei funzionari a loro sottoposti.
- F)** Trasferisce, su richiesta o non, i funzionari della Magistratura della Repubblica da un organo all'altro. Si esprime in materia di Congedi definendo l'attribuzione del "merito" o del "demerito". Può congedare forzatamente i membri della Magistratura, dei corpi e delle istituzioni solo per l'attesa di un processo e per una durata non superiore a 7 giorni.;

Statuto della Magistratura

G) Indice i Bandi di Concorso per l'accesso in Magistratura, su proposta o meno degli Organi del Corpo, e sorveglia l'operato della S.S.M;

H) Adempie a tutte quelle prerogative assegnate alla Magistratura dal seguente Statuto, esclusa la Corte Costituzionale.

Articolo 24.1, **le Sanzioni Disciplinari**

Le Sanzioni Disciplinari applicabili dal Consiglio Superiore sono:

A) L'Ammonimento. Il raggiungimento di tre ammonimenti comporterà la cessazione immediata di ogni rapporto lavorativo con la Magistratura. Gli ammonimenti possono essere ritirati dal Consiglio Superiore;

B) La Censura;

C) Il Sollevamento dall'Inchiesta;

D) La Destituzione o Licenziamento.

Articolo 25, **la Composizione**

Il Consiglio Superiore si compone di un Presidente del Consiglio Superiore, di due Vicepresidenti del Consiglio superiore e per un massimo di tre Associati del Consiglio Superiore. Sono membri di diritto anche i Presidenti Emeriti del Consiglio Superiore.

Articolo 25.1, **i Criteri di Nomina**

Qualsiasi funzionario della Magistratura è nominabile alle cariche di Vicepresidente del Consiglio Superiore e di Associato del Consiglio Superiore.

Articolo 26, **il Principio di Incorruttibilità**

Ogni membro del Consiglio Superiore è incorruttibile.

Articolo 27, **il Titolo Onorifico di Servizio**

Ogni membro della Presidenza del Consiglio Superiore assume di Diritto, salvo rinuncia, il titolo di "Sua Grazia". Ogni membro della Presidenza del Consiglio Superiore cessato dalla carica, se congedato con "merito", assume a tempo indeterminato il titolo di "Sua Grazia Emerita".

Articolo 28, **il Presidente del Consiglio Superiore**

Il Presidente del Consiglio Superiore è la massima autorità del Sistema Giudiziario ed è posto a capo del Consiglio Superiore. Il Presidente:

A) Rappresenta il Consiglio Superiore, la convoca in seduta comune o processuale e ne dirige i lavori. Garantisce l'integrità e l'incorruttibilità dello stesso. Inoltre, nelle votazioni collegiali, il suo voto ha valenza doppia. Può esercitare potere di veto contro decisioni adottate collegialmente dal Consiglio Superiore.

B) Nomina, e li dispensa dalle proprie funzioni, tra i funzionari della Magistratura, massimo due Vicepresidenti;

C) Indice i Bandi di Concorso per l'assunzione presso la Magistratura della Repubblica, presiede e compone la Commissione Esaminatrice;

D) È garante della corretta collaborazione tra Istituzioni e Magistratura della Repubblica;

E) Concede ed assegna deleghe, generiche o suppletive alle sue funzioni, a tempo determinato o indeterminato. Nel caso in cui assegni funzioni di supplenza per indisposizione o impedimento

Statuto della Magistratura

temporaneo, il Presidente deve assegnarle al Vicepresidente più anziano;

F) Presiede la Corte Marziale;

G) Ha accesso a qualsiasi zona, istituzione, struttura, documento, segreto o meno, dello Stato.

H) Indaga i Vicepresidenti del Consiglio Superiore e, insieme ai Vicepresidenti, tutti i funzionari della Magistratura. Inoltre indaga i membri della Corte Costituzionale.

I) Partecipa alle funzioni e alle attività giurisdizionali della Magistratura tutta.

Articolo 28.1, **i Criteri di Nomina**

Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è assegnabile per successione. Al momento delle dimissioni del Presidente sarà il Consiglio Superiore della Magistratura a ratificare la nomina a Presidente del Vicepresidente della Corte con più anzianità di servizio nel ruolo di Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha facoltà di lasciare al Presidente della Repubblica, mediante volontà scritta, un nominativo, che assumerà il ruolo di nuovo Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, qualora non vi siano Vicepresidenti.

Articolo 29, **il Vicepresidente del Consiglio Superiore**

Il Vicepresidente del Consiglio Superiore rappresenta la seconda massima autorità del Sistema Giudiziario e supplisce il Presidente del Consiglio Superiore in caso di indisposizione o impedimento permanente. Gli spetta:

A) Partecipare alle funzioni e alle attività giurisdizionali del Consiglio Superiore e della Magistratura tutta;

B) Ottemperare ed adempiere a tutti gli incarichi e compiti assegnati dal Presidente del Consiglio Superiore;

C) Contribuire alla costruzione di proficue relazioni lavorative tra la Magistratura e le Istituzioni della Repubblica;

D) Presiedere, insieme al Presidente del Consiglio Superiore, la Corte Marziale.

Articolo 29.1, **i Criteri di Nomina**

Il Vicepresidente del Consiglio Superiore è un ufficio assegnato per nomina da parte del Presidente del Consiglio Superiore. Quest'ultimo richiesto, per ricoprire l'ufficio di Vicepresidente del Consiglio Superiore.

Articolo 30, **l'Associato del Consiglio Superiore**

L'Associato del Consiglio Superiore è un ufficio assegnato a figure e funzionari della Magistratura della Repubblica che si sono distinti per particolare acume ed abilità nell'espletamento delle proprie funzioni giurisdizionali. Inoltre:

A) Partecipa alle funzioni e alle attività giurisdizionali del Consiglio Superiore e della Magistratura tutta;

B) Ottempera ed adempiere a tutti gli incarichi e compiti assegnati dal Presidente del Consiglio Superiore e dai Vicepresidenti del Consiglio Superiore;

C) Contribuisce alla promozione di valori di legalità e giustizia;

D) Fornisce pareri e valutazioni al Consiglio Superiore in sede di discussione.

Articolo 30.1, **i Criteri di Nomina**

L'associato del Consiglio Superiore è un ufficio assegnato per nomina da parte del

Statuto della Magistratura

Presidente del Consiglio Superiore, sentiti i Vicepresidenti del Consiglio Superiore.
È richiesto, per ricoprire l'ufficio di Associato del Consiglio Superiore.

Articolo 31, **la Sede Ufficiale**

Il Consiglio Superiore ha sede nel Palazzo di Giustizia della Repubblica di Metropolis, in cui hanno sede tutti gli Uffici degli Organi componenti il Sistema Giudiziario di Stato.

Articolo 32, **l'Immunità Giudiziaria**

I componenti del Consiglio Superiore non sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Consiglio Superiore può, a sua totale discrezione, assegnare una punizione in proporzione all'infrazione commessa.

Titolo IV **La Procura della Repubblica**

Articolo 33, **la Procura della Repubblica**

La Procura della Repubblica è l'organo della Magistratura della Repubblica a cui è delegato dal Consiglio Superiore il Potere Giudiziario Requirente e si occupa di esercitare l'azione penale con gli strumenti e nei limiti previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal seguente Statuto.

Articolo 34, **i Poteri e le Competenze**

Al fine di esercitare l'azione penale, la Procura della Repubblica una volta pervenuta ai propri uffici la Notizia di Reato ne studia le vicende e le circostanze ad essa legate. È prerogativa della Procura, inoltre, emanare i Decreti e i Provvedimenti prescritti dal seguente Statuto.

Articolo 34.1, **l'Iter Giudiziario**

Nel momento in cui la Notizia di Reato viene ricevuta da un Pubblico Ministero lo stesso istituisce le **Indagini Preliminari** al fine di verificare la sussistenza del reato.

Se le Indagini dovessero comprovare la presenza di un illecito, il Pubblico Ministero dovrà presentare le prove ed i documenti in suo possesso al Giudice per le Udienze Preliminari (**GUP**). È compito del Pubblico Ministero rappresentare l'accusa all'interno dei processi svolti sulla base delle inchieste da esso portate avanti e/o sulla base della richiesta di rinvio al giudizio.

Articolo 35, **la Composizione**

La Procura della Repubblica si compone dei Pubblici Ministeri, i quali vengono organizzati in quattro diverse sezioni.

Articolo 35.1, **la Procura Generale**

La Procura Generale è l'organo Dirigente della Procura della Repubblica. È composta da un Procuratore Capo e un Procuratore Vicario. Si occupa:

- A)** Di sorvegliare l'operato dei tre Dipartimenti e che le loro funzioni vengano esplicitate secondo i principi del seguente Statuto, delle Leggi e della Costituzione;
- B)** Di dirigere, secondo le Direttive del Consiglio Superiore, la Procura della Repubblica;
- C)** Di avanzare al Consiglio Superiore richieste di promozione, retrocessione, concorsi e trasferimento dei funzionari ad essa sottoposta. Possono essere promossi, ordinariamente, alla carica di Procuratore di Sezione, quali Antimafia, di Stato, Militare e Costituzionale,

Statuto della Magistratura

solo Magistrati appartenenti a quella medesima Sezione (salvo casi eccezionali, che necessitano l'approvazione del Consiglio Superiore);

D) Di sorvegliare le attività d'indagine dei Corpi a Statuto Civile e Militare e, arbitrariamente, può requisire dossier di inchiesta e di indagine dai suddetti corpi sollevandoli dall'incarico. È obbligo dei Corpi rendicontare alla Procura Generale ogni singola attività d'inchiesta e di indagine al momento dell'istituzione delle stesse;

E) Assolve a tutti i compiti, gli incarichi e assume le cariche degli altri Procuratori e, notificato il Consiglio Superiore, ha totale libertà di indagine sui Pubblici Ministeri e sui Giudici, meno che sul Consiglio Superiore.

Articolo 35.2, **la Procura Antimafia**

La Procura Antimafia è la sezione della Procura della Repubblica a cui è demandata la funzione requirente riguardo le inchieste istituite nei confronti di Organizzazioni di natura Criminale, Mafiosa, Terrorista e per tutti quei reati di carattere mafioso o riconducibili alla Criminalità Organizzata. È Diretta dal Procuratore Antimafia e si compone dei P.M. Antimafia.

Articolo 35.3, **la Procura Militare**

La Procura Militare è la sezione della Procura della Repubblica a cui è demandata la funzione requirente riguardo le inchieste istituite nei confronti di: Forze Armate, Forze Civili, Forze Investigative e Forze Speciali. È Diretta dal Procuratore Militare e si compone dei P.M. Militari.

Articolo 35.4, **la Procura di Stato**

La Procura di Stato è la sezione della Procura della Repubblica a cui è demandata la funzione requirente riguardo inchieste relative ai reati di carattere economico, amministrativo e di ogni reato al di fuori della competenza delle altre sezioni della Procura. È Diretta dal Procuratore di Stato e si compone dei P.M. di Stato.

Articolo 35.4.1, **il Procuratore Amministrativo**

Il Procuratore Amministrativo rappresenta un ulteriore delega della seguente sezione a cui spettano i compiti determinati dagli articoli presenti al Titolo XI del suddetto Statuto. Il Procuratore Amministrativo è incorruttibile.

Articolo 35.5, **la Procura Costituzionale**

La Procura Costituzionale è la sezione della Procura della Repubblica a cui è demandata la sorveglianza della corretta applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle Leggi Costituzionali da parte del Governo e delle Istituzioni. Essa è diretta da un Procuratore Costituzionale e si compone dei P.M. Costituzionali. La Procura Costituzionale esercita tutte le sue funzioni, in sinergia al Consiglio Superiore e alla Corte Costituzionale.

Articolo 35.6, **il Magistrato Superiore**

Ogni Magistrato, facente parte di qualsiasi reparto della Procura della Repubblica, potrà assumere l'incarico di Magistrato Superiore. Tale incarico, potrà assumere competenze del Procuratore di Sezione e della Procura Generale, tramite delega scritta da parte di

Statuto della Magistratura

quest'ultimi. Tali deleghe andranno tuttavia ratificate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Inoltre, i Magistrati Superiori, potranno occuparsi di casi esterni al proprio Reparto di appartenenza, cambiando di conseguenza, Procuratore di Sezione di riferimento, a seconda del caso seguito. Quest'ultima possibilità è garantita su consenso della Procura Generale.

Articolo 36, l'Apertura di un'Inchiesta

Ogni Pubblico Ministero ha la facoltà di poter richiedere al suo Procuratore di Sezione di aprire un'inchiesta sulla base di una notizia di reato pervenutagli. Il Procuratore avrà facoltà di convalidare l'apertura della stessa o di assegnarla ad un altro funzionario.

I Pubblici Ministeri hanno il dovere di informare il Procuratore di Sezione di appartenenza in caso di esecuzione di operazioni speciali il quale, preventivamente, dovrà concedere l'autorizzazione a procedere. L'autorizzazione può essere ritirata dal Procuratore Capo, da un suo Vicario o dal Consiglio Superiore.

Titolo V Il Tribunale della Repubblica

Articolo 37, il Tribunale

Il Tribunale della Repubblica è l'organo della Magistratura della Repubblica a cui è delegato dal Consiglio Superiore il Potere Giudiziario Giudicante e si occupa di esercitare la giurisdizione con gli strumenti e nei limiti previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal suddetto Statuto.

Articolo 38, i Poteri e le Competenze

Al fine di applicare le norme componenti la giurisdizione dello Stato, il Tribunale della Repubblica di Metropolis si occupa di pronunciarsi sulle controversie e sulle segnalazioni di reato pervenute all'attenzione del Giudice. È prerogativa del Tribunale, inoltre, emanare i Decreti e i Provvedimenti prescritti dal seguente Statuto e dal Codice di Procedura Penale.

Articolo 38.1, l'Iter Giudiziario

Nel momento in cui un Pubblico Ministero conclude la fase preliminare di Indagine presenta al **Giudice per Udienze Preliminari (GUP)** le prove in suo possesso.

È il Giudice a deliberare, in udienza, il rinvio a giudizio dell'indagato o l'archiviazione del caso. Ove il Giudice deliberi il rinvio a giudizio, avrà inizio l'Iter Giudiziario articolato nel seguente ordine:

A) Primo Grado di Giudizio, tenuto da un Giudice Ordinario;

B) Secondo Grado di Giudizio, tenuto da un Giudice Togato, dal Giudice Capo o da un suo Vicario;

C) Terzo Grado di Giudizio, tenuto dal Consiglio Superiore.

Il Consiglio Superiore può, direttamente o su proposta del Pubblico Ministero competente, assegnare un rinvio giudizio al Secondo Grado di Giudizio.

Articolo 38.2, il Diritto di Ricorso

Qualsiasi cittadino, se insoddisfatto dalla sentenza del Primo Grado di Giudizio potrà ricorrere in Secondo Grado, ove, invece, è ammissibile l'unica richiesta di riesame da parte del Consiglio Superiore. È ammessa, inoltre, ogni richiesta di ricorso per quanto concerne Arresti, Sanzioni pecuniarie (Amministrative, Multe e Ammende) e

Statuto della Magistratura

Licenziamenti ingiusti. La richiesta di Ricorso dal Secondo fino al Terzo Grado, dev'essere presentata entro, e non oltre, 10 giorni dal momento in cui viene emanata la sentenza che si vuole impugnare.

Articolo 39, **la Composizione**

Il Tribunale della Repubblica si compone del Giudice Capo, del Giudice Vicario, dei Giudici Togati e dei Giudici Ordinari.

Articolo 39.1, **il Giudice Capo**

Il Giudice Capo è la figura Dirigente del Tribunale della Repubblica. Si occupa, coadiuvato dal Giudice Vicario:

- A)** Di sorvegliare l'operato dei Giudici e che le loro funzioni vengano esplicitate secondo i principi del seguente Statuto, delle Leggi e della Costituzione;
- B)** Di dirigere, secondo le Direttive del Consiglio Superiore, il Tribunale;
- C)** Di avanzare al Consiglio Superiore richieste di promozione, retrocessione, concorsi e trasferimento dei funzionari ad essa sottoposta;
- D)** Assolve a tutti i compiti, gli incarichi e assume le cariche degli altri Giudici, meno che sul Consiglio Superiore.

Articolo 39.2, **il Giudice Vicario**

Il Giudice Vicario è la seconda figura Dirigente del Tribunale della Repubblica. Si occupa, nell'esercizio delle sue funzioni, di assistere e, in caso di impedimento temporaneo o indisponibilità, di supplire il Giudice Capo. È suo compito assolvere alle funzioni delegategli ed assegnategli dal Giudice Capo.

Articolo 39.3, **il Giudice Togato**

Il Giudice Togato si occupa di celebrare il Secondo Grado di Giudizio. Egli può celebrare, in caso di assenza di Giudici Ordinari, il Primo Grado di Giudizio. Tuttavia, non può celebrare il Secondo Grado di Giudizio per un procedimento nel quale ha svolto il Primo Grado, in modo da evitare conflitti. Il Giudice Togato assume, oltre al Direttivo del Tribunale, un ruolo di riferimento per il Tribunale stesso, garantendo il corretto funzionamento dello Sportello Legale e la gestione dei ricorsi.

Articolo 39.4, **il Giudice Ordinario**

Il Giudice Ordinario si occupa di celebrare il Primo Grado di Giudizio

Articolo 39.5, **il Giudice delle Udienze Preliminari**

Il Giudice Ordinario si occupa di celebrare l'Udienza Preliminare.

Articolo 40, **l'Ufficio Legale**

L'Ufficio Legale è il servizio, offerto dalla Magistratura della Repubblica, a favore dei cittadini di Metropolis. La sua principale funzione è quella di chiarire i dubbi in materia legale e di fornire informazioni circa l'Ordinamento Giudiziario. L'Ufficio viene gestito dai Giudici Ordinari e dai Giudici Togati, sotto la supervisione del Giudice Vicario, del Giudice Capo e del Consiglio Superiore. Inoltre:

Statuto della Magistratura

- A) Raccoglie le denunce, le segnalazioni di reato, le richieste di ricorso e documenti generici;
- B) Organizza e cataloga i documenti raccolti in un Archivio Interno.

Titolo VI **L'Avvocatura dello Stato**

Articolo 41, **l'Avvocatura dello Stato**

L'Avvocatura dello Stato è l'Organo della Magistratura della Repubblica deputata al consiglio e alla tutela dello Stato e degli organi della Pubblica Amministrazione nelle controversie legali in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi, internazionali. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, che li interessano per fatti e cause di servizio, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

Articolo 42, **la Giurisdizione dell'Avvocatura**

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Avvocatura dello Stato e i relativi componenti esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Gli stessi, inoltre, operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.

Articolo 43, **i Poteri e le Competenze**

L'Avvocatura dello Stato svolge funzione:

- A) Contenziosa, difendendo in sede di procedimento giuridico il Governo, il Parlamento, gli organi della Pubblica Amministrazione o i singoli componenti degli organi citati in giudizio per fatti e cause di servizio;
- B) Consultiva, fornendo un parere giuridico in merito a questioni e procedimenti sottoposti all'attenzione dei vari membri dell'Avvocatura.

Inoltre l'Avvocatura provvede:

- C) Alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato;
- D) Alle consultazioni legali richieste dal Presidente della Repubblica, dal Governo o da un qualsiasi componente delle Istituzioni della Repubblica, politiche e non;
- E) Alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
- F) Ad esaminare progetti di legge o di elaborati giuridici qualora ne sia richiesta;
- G) A preparare i contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni che possano dar materia di controversia giuridica;
- H) A richiedere, alle Amministrazioni e agli Organi dello Stato, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni;
- I) Ad assumere la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

Articolo 43.1, **il Principio di Precedenza**

Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere l'assistenza di avvocati non prestanti esercizio presso l'Avvocatura dello Stato se non inteso il parere dell'Avvocato Generale dello Stato. Tutti gli atti devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato e ai Pubblici Ufficiali coinvolti presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Le notificazioni di

Statuto della Magistratura

cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

Articolo 44, **la Sede Ufficiale**

L'Avvocatura dello Stato ha sede nel Palazzo di Giustizia di Metropolis.

Articolo 45, **la Composizione**

Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono direttamente dal Consiglio Superiore e sono parte integrante della Magistratura della Repubblica. L'Avvocatura si compone dell'Avvocato Generale dello Stato e degli Avvocati dello Stato.

Articolo 45.1, **l'Avvocato Generale dello Stato**

L'Avvocato Generale dello Stato, delega assegnata dal Consiglio Superiore ad un Magistrato o ad un funzionario della Magistratura della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. È compito dell'Avvocato Generale dello Stato, secondo le Direttive del Consiglio Superiore:

- A)** Organizzare i Corsi di Formazione ed Aggiornamento per gli Avvocati iscritti all'albo e per gli Avvocati dello Stato;
- B)** Determinare le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- C)** Vigilare su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e sovrintendere alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
- D)** Assegnare agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
- E)** Avanzare le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità;
- F)** Proporre al Consiglio Superiore le nomine per la carica di Avvocato dello Stato o di pubblicazione del Bando di Concorso interno.

Articolo 45.2, **l'Avvocato dello Stato**

L'Avvocato dello Stato, assegnato mediante Bando Pubblico di Concorso o per nomina diretta del Consiglio Superiore, su proposta dell'Avvocato dello Stato, è incaricato dall'Avvocato Generale dei procedimenti giudiziari da seguire. Inoltre:

- A)** Può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi di amministrazioni pubbliche non statali sempre che sia autorizzata dall'Avvocato Generale dello Stato;
- B)** È equiparato agli Avvocati Ordinari iscritti all'Albo degli Avvocati. Ad ogni membro dell'Avvocatura di Stato, a seguito di un Corso di Formazione interno, viene rilasciato un certificato speciale per la pratica forense.

Tale certificato ha valore anche in seguito alla cessazione della carica, se non ritirata dall'Avvocato Generale dello Stato.

Articolo 46, **l'Iscrizione all'Albo Forense**

Per praticare la professione di Avvocato, dello Stato o Ordinario, sarà necessaria l'iscrizione all'Albo Forense, effettuata al superamento del Test Abilitativo, prendendone parte secondo disposizioni disciplinate dall'Articolo 49 comma B, presso la Scuola Superiore della Magistratura o, in via straordinaria, per provvedimento del Consiglio Superiore.

Statuto della Magistratura

Articolo 46.1, **la Digitalizzazione**

L'[Albo Forense](#), al fine di garantire la massima trasparenza, è pubblicato in via Digitale. Viene gestito dall'Avvocatura Generale in collaborazione con il Collegio Docenti della Scuola Superiore della Magistratura.

Titolo VII **Scuola Superiore della Magistratura (S.S.M.)**

Articolo 47, **la Scuola Superiore della Magistratura**

La Scuola Superiore della Magistratura è l'organo della Magistratura della Repubblica a cui è deputata la formazione, l'istruzione dei Novizi e adempie a tutti gli altri compiti didattici previsti dal seguente Statuto. In particolare è preposta:

- A) All'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, su Ordine del Consiglio Superiore, di altri operatori della giustizia;
- B) All'organizzazione di corsi di formazione per i Magistrati, nonché al loro esame.
- C) Alla formazione dei Magistrati componenti il Corpo Docente della S.S.M. e dunque incaricati di funzioni di formazione;
- D) Alla formazione degli aspiranti avvocati, in collaborazione con l'Avvocatura di Stato, nonché al loro esame.
- E) Alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- F) Alla pubblicazione interna alla Magistratura di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione.

Articolo 48, **il Collegio Docenti**

Il Collegio Docenti è l'organo direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

Articolo 48.1, **i Poteri e le Competenze**

Al Collegio Docenti spetta:

- A) Aggiornare i programmi dell'attività didattica;
- B) Stipulare accordi, convenzioni o protocolli d'intesa con soggetti, pubblici o privati;
- C) Organizzare il personale accademico secondo le Direttive del Consiglio Superiore e proporre alla stessa Bandi di Concorso Interni per l'integrazione di nuovo personale nel Corpo Docente;
- D) Vigilare sul corretto andamento ed organizzazione della Scuola Superiore;
- E) Adottare le deliberazioni interne e delle Direttive del Consiglio Superiore.

Articolo 48.2, **la Composizione**

Il Collegio Docenti si compone delle seguenti figure:

- A) Presidente Accademico che, salvo rinuncia, è delega assunta dal Presidente del Consiglio Superiore. Garantisce l'efficienza della Scuola Superiore della Magistratura;
- B) Segretario Generale che, nominato dal Consiglio Superiore, gestisce ed organizza il Personale Docente, pianifica ed organizza i Corsi e provvedere le Lezioni e far sì che le funzioni della Scuola Superiore siano completamente e correttamente adempiute;
- C) Corpo Docente che, nominato mediante Bando di Concorso o mediante nomina diretta

Statuto della Magistratura

del Consiglio Superiore, si occupa di istruire i Magistrati Novizi e di effettuare attività di ricerca in materia Giuridica;

Articolo 49, **i Corsi di Formazione**

L'attività formativa della Scuola Superiore della Magistratura si manifesta nei seguenti Corsi di Formazione:

- A) Formazione ed aggiornamento dei Magistrati e dei funzionari della Magistratura;
- B) Esamina degli aspiranti Avvocati ed aggiornamento di coloro abilitati, in collaborazione con l'Avvocatura di Stato, secondo quanto disciplinato da [questo Documento](#).

Articolo 50, **i Collaboratori della Scuola Superiore**

Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, selezionati tra i magistrati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza magistrale, individuati dalla Segreteria Generale, o da figure di spicco nella sfera giuridica e con una solida competenza in ambito di Legislazione e Giurisdizione.

Titolo VIII **Rapporti con le FF.OO. e FF.AA.**

Articolo 51, **la Potestà di Polizia dei Magistrati**

Ogni Magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della Forza Pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede. E, di conseguenza, ogni Corpo di Forze dell'Ordine e di Forze Armate è tenuto ad intervenire immediatamente se richiesto dal Magistrato. Permane lo stesso obbligo per la richiesta di documenti e/o informazioni.

Articolo 52, **la Polizia Giudiziaria**

Il termine Polizia Giudiziaria è la funzione pubblica esercitata da specifici corpi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate.

Esercitano tale funzione:

- A) La Polizia di Stato;
- B) La Guardia di Finanza;
- C) L'Arma dei Carabinieri.

Articolo 52.1, **i Compiti e le Prerogative**

La Polizia Giudiziaria riveste il ruolo di ausilio alle funzioni esplicate dalla Magistratura, in particolare nell'ambito delle Indagini e dei Processi.

Alla Polizia Giudiziaria è fatto obbligo, salvo casi motivati al Consiglio Superiore, fornire supporto, nel più breve tempo possibile, al Magistrato richiedente.

Articolo 53, **il Conflitto d'Indagine**

Prima di aprire un fascicolo d'Indagine autonomo, ogni Corpo Investigativo di Forza dell'Ordine o Armata dovrà recarsi in Procura e rendicontare in merito. Sarà prerogativa poi del Procuratore competente assegnare un Pubblico Ministero al seguito dell'inchiesta.

Il Pubblico Ministero avrà potere plenario sull'indagine, e gli Agenti non potranno in alcun modo omettergli o sottrargli volontariamente prove e/o informazioni. Pena il sollevamento dall'inchiesta.

Statuto della Magistratura

Articolo 53.1, **Istituzione dell'Ufficio Relazioni FF.OO. e FF.AA.**

Viene Istituito, come Ufficio della Magistratura della Repubblica, l'Ufficio Relazioni con le FF.OO. e FF.AA., con l'obiettivo di garantire una comunicazione diretta, tracciata ed efficiente, tra la Magistratura della Repubblica e le Forze dell'Ordine

Articolo 53.1.1, **Gestione dell'Ufficio**

L'Ufficio Relazioni FF.OO. e FF.AA., è gestito dalla Procura Generale, con supervisione del Consiglio Superiore.

Articolo 53.2, **Comunicazioni**

L'Ufficio Relazioni FF.OO. e FF.AA. è l'Ufficio che gestisce le comunicazioni con le Forze dell'Ordine, ha pertanto la possibilità di effettuare comunicazioni ufficiali indirizzate a quest'ultime.

Articolo 53.3, **Sede dell'Ufficio Relazioni FF.OO. e FF.AA.**

L'Ufficio Relazioni FF.OO. e FF.AA. ha sede nella Magistratura della Repubblica, nel locale appositamente predisposto, di fronte all'ingresso principale della Sala Processi. L'ingresso è permesso esclusivamente alle Forze dell'Ordine, ai membri della Procura Generale e ai membri del Consiglio Superiore.

Articolo 53.4, **Moduli**

Nell'Ufficio, sono predisposti dei distributori di Moduli per diversi scopi e le relative postazioni, separate tra Questura e Stato Maggiore della Difesa, per la consegna di essi. Bisognerà indicare, in ogni modulo, ogni singolo capo specificato, altrimenti, il Modulo verrà automaticamente respinto o non considerato.

Articolo 53.4.1, **Modulo di Attesa Processo**

Il Modulo di Attesa Processo è un Modulo che fa sapere alla Magistratura della Repubblica, la conclusione di una determinata indagine autonoma, nonché lo spostamento dell'indagato, nelle Celle adibite all'Attesa Processo. Sarà responsabilità del Magistrato supervisore dell'Indagine, assicurare che vi siano abbastanza prove per richiedere il Rinvio a Giudizio. Altrimenti, egli potrà decidere di archiviare l'Indagine.

Articolo 53.4.2, **Modulo per l'Apertura dell'Indagine Autonoma**

Il Modulo di Richiesta di Apertura dell'Indagine Autonoma è un Modulo per richiedere alla Magistratura della Repubblica, l'apertura di un fascicolo d'Indagine sul soggetto/i specificato/i nel Documento, da parte di uno o più Reparti Speciali. Allegato al Modulo, dovrà esserci la Notizia di Reato o se non tangibile, una dichiarazione del richiedente, in cui specifica le motivazioni per l'apertura del fascicolo. I Reparti non saranno abilitati all'esecuzione dell'Indagine, prima di aver ricevuto l'esito. L'esito verrà comunicato quanto prima, al richiedente, direttamente o indirettamente, tramite notifica scritta, verbale o telematica.

Statuto della Magistratura

Articolo 53.5, **Istituzione del Registro Unificato per le Indagini Autonome**

Il Registro Unificato per le Indagini Autonome, rappresenta il nuovo Database contenente, classificate per Corpo e Reparto di appartenenza, tutte le Indagini Autonome aperte dalle FF.OO. e FF.AA.; tale registro è fondamentale per assicurare che non vi siano indagini verso gli stessi soggetti, in contemporanea e per riuscire a tracciare in maniera efficiente, il lavoro dei Reparti Speciali. Avranno accesso al Registro con permesso di modifica, unicamente i membri della Procura Generale e del Consiglio Superiore. Tutta la Magistratura della Repubblica avrà accesso di sola lettura in tale Registro.

Articolo 53.5.1, **Conflitto di Indagine**

Il Conflitto di Indagine, si verifica nel momento in cui, due o più Reparti di diversi Corpi, indagano sui medesimi fatti o soggetti. Il verificarsi di tale evento, crea confusione nella gestione delle Indagini e nell'emanazione di Decreti, nonché perdite di tempo. Sarà compito dell'Ufficio Relazioni con le FF.OO. e FF.AA. diramare i conflitti, con l'ausilio del Registro Unificato.

Articolo 53.5.2, **Divieto di Emanazione di Decreti**

Vige il divieto di emanazione di Decreti da parte del personale della Magistratura della Repubblica, a favore di Indagini che non siano state preventivamente approvate o registrate nel Registro Unificato.

Articolo 53.6, **Aggiornamento sulle Indagini Autonome in Corso**

Ogni Reparto Speciale e singola Forza Speciale, che nel corso di un'Indagine Autonoma, acquisisce informazioni, è obbligata, ai sensi dell'Articolo 51 dello Statuto della Magistratura, a consegnarlo all'Ufficio Relazioni del suo specifico Corpo di appartenenza, per renderlo noto al Magistrato supervisore dell'Indagine. Il sottrarre informazioni al Magistrato supervisore, è punibile ai sensi del Codice Penale Militare, per il reato militare di "Omesso Rapporto".

Articolo 53.6.1, **Aggiornamento sull'esito di Decreti**

Il medesimo obbligo dell'Articolo 53.6, vige per gli esiti e l'esecuzione dei Decreti ricevuti relativi all'Indagine in esame.

Articolo 53.6.2, **Tempistiche di Aggiornamento**

Gli aggiornamenti e i documenti devono essere consegnati all'Ufficio Relazioni, entro 48h dall'entrata in possesso. In caso di problematiche che porterebbero alla violazione di questo Articolo, vige l'obbligo di comunicazione scritta, verbale o telematica, diretta o indiretta, verso il Magistrato supervisore interessato.

Articolo 54, **le Richieste ed Emanazione dei Decreti**

Le Forze Speciali delle Forze Civili e Armate possono richiedere alla Magistratura della Repubblica, Decreti di misura cautelare. Sarà fatto obbligo, all'operatore richiedente, di presentare tutti i documenti a sostegno del Decreto richiesto.

Statuto della Magistratura

Titolo IX La Corte Marziale

Articolo 55, la Corte Marziale

La Corte Marziale rappresenta la parte di Tribunale avente giurisdizione a carattere militare, possiede pienezza di cognizione, giudizio e condanna. Alla giurisdizione della Corte Marziale sono sottoposti tutti i soggetti che sottostanno al Codice Penale Militare (Forze Civili e Forze Armate) e per ogni violazione alle norme ivi contenute. La Corte Marziale delibera le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti con funzione giudicante.

Articolo 55.1, la Sede della Corte Marziale

La Corte Marziale ha sede nel Palazzo di Giustizia della Repubblica di Metropolis. Le sue sedute si svolgono nelle aree appositamente allestite dal Consiglio Superiore della Magistratura o, per decisione straordinaria del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in accordo con il Comando di Vertice dello Stato Maggiore della Difesa, nelle aule appositamente predisposte da quest'ultimo.

Articolo 56, i Poteri e le Competenze

La Corte Marziale ha facoltà di:

- A)** Applicare la giurisdizione nei limiti previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal seguente Statuto.
- B)** Sottoporre a giudizio, anche in territorio estero, individui soggetti al diritto di guerra, ove i tribunali locali non siano in grado di procedere. L'imputato, nel processo penale militare, può sempre valersi di almeno un avvocato.
- C)** La Corte Marziale ha facoltà di congedare preventivamente, fino alla conclusione dell'indagine, gli agenti delle Forze Civili/Armate indagate.

Articolo 56.1, i Provvedimenti Speciali

La Corte Marziale, in caso di particolare necessità, ha facoltà di:

- A)** Congedare preventivamente, fino alla conclusione dell'indagine, gli agenti delle Forze Civili/Armate indagate, per un tempo massimo pari a giorni cinque.
- B)** Applicare ulteriori disposizioni all'imputato, come la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Accademia del Corpo d'appartenenza. Tali disposizioni non possono in alcun modo sostituire le pene previste, né possono trasformarsi in sanzioni detentive o pecuniarie.

Articolo 57, la Composizione

La Corte Marziale è composta dalla Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed è delega del Presidente coordinare e presiedere i lavori della Corte Marziale. Essi sono gli unici componenti ad avere funzione giudicante per l'intero procedimento.

Statuto della Magistratura

Articolo 57.1, il Procuratore Militare

Il Procuratore Militare, ha facoltà di partecipare alle sedute della Corte Marziale, egli assume unicamente funzione consultiva.

Articolo 57.2, il Comandante Generale di Stato Maggiore della Difesa

Il Comandante Generale di Stato Maggiore della Difesa, ha facoltà di partecipare alle sedute della Corte Marziale, insieme a due componenti interni allo Stato Maggiore della Difesa, da lui nominati. Il Comandante Generale di Stato Maggiore della Difesa, compresi i componenti da lui nominati, sono esclusi a prescindere dal procedimento, qualora il soggetto sottoposto a giudizio sia membro del Comando di Vertice di Stato Maggiore della Difesa (o assuma le veci di Comandante o Vice, nei vari Corpi subalterni allo Stato Maggiore della Difesa) o membro del Comando Generale della Polizia di Stato.

Articolo 58, le Sedute della Corte Marziale

Le sedute della Corte Marziale si svolgono in presenza di tutti i membri di essa con funzione giudicante. Tutte le sedute della Corte Marziale sono chiuse al pubblico, salvo diversamente prestabilito dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. In tutte le sedute della Corte Marziale ove sia presente l'imputato, devono essere presenti un minimo di due Forze dell'Ordine o Armate, con funzione di Polizia Giudiziaria e Polizia Militare. Quando possibile, evitare che l'imputato e le FF.OO. e FF.AA. presenti a processo, appartengano al medesimo corpo.

Articolo 58.1, il Dibattito

L'accusa è composta dal Magistrato Militare o, in caso di impossibilità, dal Procuratore Militare stesso, che perderà funzione consultiva durante il procedimento. La difesa è composta dall'imputato e dal suo difensore, se nominato. Il dibattito si svolge tra le parti ed è regolato da colui che presiede la Corte Marziale. Esaurite le argomentazioni di ambedue le parti, la Corte si ritira per deliberare.

Articolo 58.2, la Sentenza della Corte Marziale

La sentenza della Corte Marziale è emanata in nome del Popolo di Metropolis. La sentenza ha effetto a partire dallo scioglimento della Corte stessa, al termine del procedimento. Le FF.OO. o FF.AA. eseguono la sentenza.

Titolo X *Provvedimenti e gli Strumenti Giuridici*

Articolo 59, gli Strumenti Giuridici

La Magistratura della Repubblica, ai fini di applicare la Giurisdizione e garantire la Giustizia, si avvale di Provvedimenti e Strumenti Giuridici al fine di, nei limiti della Costituzione, delle Leggi e del Seguento Statuto, di poter espletare tutte le prerogative previste e conferite dal Potere Giudiziario.

Statuto della Magistratura

Articolo 59.1, **il Conflitto di Interesse**

Qualora un Magistrato, stia seguendo un'indagine e necessiti di un Decreto o di un Provvedimento Giudiziario di qualunque genere, non potrà emanarlo, bensì dovrà richiedere ad un altro funzionario abilitato di emanare il Decreto o Provvedimento richiesto, mostrando le prove e i documenti a giustificazione di esso come disciplinato da questo Statuto.

Articolo 60, **i Decreti Giudiziari**

Il Decreto Giudiziario è il provvedimento, emanato dal Magistrato competente che, applicato su richiesta di un Pubblico Ministero, limita le libertà di un cittadino a fronte di una situazione in cui sia presente un illecito, o un sospetto illecito.

Articolo 60.1, **il Decreto di Perquisizione**

Il Decreto di Perquisizione è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di perquisire un immobile (sia esso un edificio).

Il Decreto di Perquisizione viene rilasciato dal Giudice competente unicamente alla persistenza di una delle seguenti condizioni:

- A)** Possesso di tre documenti (denunce, deposizioni, verbali o qualsivoglia altra prova materiale) sullo stesso individuo prodotti da tre persone diverse o a distanza di 48h gli uni dagli altri;
- B)** A seguito di una condanna per detenzione di stupefacenti o possesso di armi da fuoco funzionanti (unicamente nel caso in cui non sia stato già effettuato in precedenza);
- C)** Un funzionario della Magistratura abbia assistito in prima persona alla commissione dell'illecito;
- D)** Rinvenimento di impronte digitali su materiale illegale o qualsivoglia documento che attesti la sussistenza dell'illecito;
- E)** Presenza chiara e visibile dell'oggetto illegale all'interno dell'edificio.
- F)** Sia legittimata dai casi previsti dalla legge.

Articolo 60.1.1, **le Condizioni per la Perquisizione**

Le perquisizioni possono essere svolte esclusivamente nel caso in cui l'inquisito:

- A)** Non entri in città da più di quattordici giorni;
- B)** Sia in una cella di detenzione;
- C)** Sia in stato di latitanza;
- D)** Non si diriga dopo i tre avvisi nel luogo da perquisire.

Articolo 60.2, **il Decreto di Irruzione**

Il Decreto di Irruzione è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di accedere ad una proprietà privata contrariamente alla volontà del proprietario al fine di porre in stato di arresto uno o più soggetti pericolosi che si rifugino all'interno della stessa.

Statuto della Magistratura

Articolo 60.3, il Decreto di Arresto

Il Decreto di Arresto è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di arrestare un cittadino per i Capi d'Accusa contenuti all'interno dello stesso.

Articolo 60.4, il Decreto di Scarcerazione

Il Decreto di Scarcerazione è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di scarcerare un cittadino.

Articolo 60.5, il Decreto di Fermo Giudiziario

Il Decreto di Fermo Giudiziario, o di Arresto preventivo, è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di trattenere in via precauzionale, per un periodo di massimo sette giorni, un cittadino.

Articolo 60.5.1, le Condizioni per il Fermo Giudiziario

Il fermo giudiziario può essere predisposto esclusivamente nel caso in cui l'inquisito:

- A)** Sia citato in giudizio e persista il pericolo di fuga dal processo;
- B)** Sia il proprietario di un edificio da perquisire;
- C)** Sia indagato dalla Magistratura.

Articolo 60.6, il Decreto di Sequestro Giudiziario

Il Decreto di Sequestro Giudiziario è il provvedimento che concede l'autorizzazione alle Forze Speciali o alla Polizia Giudiziaria di sequestrare beni immobili, aziende o altre universalità di beni immobili, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea che ha durata massima di 5 giorni.

Articolo 60.7, il Decreto di Sospensione Aziendale

Il Decreto di Sospensione Aziendale è il provvedimento che impedisce che le attività di una determinata azienda/istituzione siano svolte fino alla scadenza del decreto che ha durata massima di 7 giorni.

Articolo 60.8, il Decreto di Sospensione dall'esercizio di un Pubblico ufficio

Il Decreto di Sospensione dall'esercizio di un Pubblico Ufficio o servizio, è il provvedimento che impedisce temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Articolo 60.9, il Decreto di Divieto temporaneo di esercitare determinate attività

Il Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, è il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Statuto della Magistratura

Articolo 60.10, **il Decreto di Risarcimento**

Il Decreto di Risarcimento è un provvedimento emesso dal Magistrato competente, destinato al Ministro dell'Economia o a un suo eventuale sostituto, ed è applicabile nei casi in cui un soggetto abbia effettuato pagamenti non dovuti allo Stato. Tale decreto viene emesso, in particolare, a seguito dell'accoglimento di un ricorso in cui una sanzione, multa o ammenda è stata dichiarata illegittima. In queste circostanze, il rimborso è effettuato tramite il Decreto di Risarcimento, presentato dal Ministero dell'Economia. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cauzioni versate per pene detentive poi dichiarate illegittime. Altri casi simili, in cui somme sono state indebitamente pagate, possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo provvedimento giudiziario.

Articolo 61, **le Condizioni di Validità**

Nel caso in cui una perquisizione, un'irruzione, un arresto o una qualsivoglia operazione che preveda l'emissione di un Decreto da parte della Magistratura, o di una generica Sentenza, venga effettuata senza lo stesso verrà considerata nulla e, di conseguenza, illecita (salvo casistiche emergenziali e/o di estrema necessità).

La Polizia Giudiziaria, o qualunque sia l'ente espletante le funzioni del Decreto, è tenuta in maniera inequivocabile e ferrea ad attenersi ad ogni singola direttiva prevista dal Decreto stesso. Ogni Decreto è valido per un periodo di trenta giorni dalla sua emissione.

Articolo 61.1, **le Eccezioni alle Condizioni di Validità**

Sono riconosciuti come unici atti esenti dalle condizioni poste dall'Articolo 61 del Seguento Regolamento la Concessione della Grazia da parte del Presidente della Repubblica e qualsivoglia arresto effettuato per Flagranza di Reato.

Articolo 62, **i Procedimenti Speciali**

Qualora le circostanze lo permettano il Pubblico Ministero può proporre al Giudice, il quale valuterà arbitrariamente, di proseguire adottando un Procedimento Speciale invece del Rito Ordinario. Vengono riconosciuti come Procedimenti Speciali:

- A) Il Giudizio Abbreviato;
- B) Il Giudizio Diretto;
- C) Il Giudizio Immediato;
- D) Il Patteggiamento;
- E) Il Giudizio Direttissimo.

Articolo 62.1, **il Giudizio Abbreviato**

Il Giudizio Abbreviato, richiesto in accordo tra l'Imputato ed il Pubblico Ministero, è quel Procedimento in cui è assente la Fase Dibattimentale e si procede per emissione diretta della Sentenza da parte del Giudice. Tale Procedimento, esercitato unicamente dopo una confessione firmata da parte dell'Imputato e del Pubblico Ministero, garantisce la decurtazione di $\frac{1}{3}$ dell'ammontare complessivo della pena.

Statuto della Magistratura

Articolo 62.2, **il Giudizio Diretto**

Il Giudizio Diretto prevede che ogni cittadino arrestato in flagranza di reato venga presentato dal Pubblico Ministero dinanzi al Giudice per la convalida dell'arresto e dell'emissione della Sentenza.

Articolo 62.3, **il Giudizio Immediato**

Il Giudizio Immediato, effettuato su richiesta dell'imputato ed in accordo con il Pubblico Ministero, è quel Procedimento in cui si decurta l'Udienza Preliminare e si procede direttamente al Primo Grado di Giudizio.

Articolo 62.4, **il Patteggiamento**

Il Patteggiamento è quella procedura per cui il Pubblico Ministero e l'Imputato chiedono al Giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, previo accordo a favore degli interessi della Giustizia e dello Stato.

Articolo 62.4.1, **il Patteggiamento Straordinario**

Il Consiglio Superiore può stipulare, in occasioni straordinarie, patteggiamenti che prevedano condizioni non previste dall'Articolo 62.4 di questo Statuto.

Articolo 62.5, **il Giudizio Direttissimo**

Il Giudizio Direttissimo è quel procedimento che richiesto dal Pubblico Ministero al Consiglio Superiore prevede che venga elaborata una condanna dal P.M. stesso, in virtù dei risultati dettati dall'indagine, saltando così i procedimenti del rito ordinario.

Tale Verdetto dovrà essere convalidato e ratificato dal Consiglio Superiore.

Articolo 63, **il Titolo Esecutivo**

Il Titolo Esecutivo è un Provvedimento Giudiziario di competenza esclusiva del Consiglio Superiore mediante il quale dispone l'esecuzione forzata della direttiva in esso contenuta, nei modi e nelle tempistiche da esso previste.

Articolo 64, **il Commissariamento**

Il Commissariamento è un Provvedimento Giudiziario di competenza esclusiva del Consiglio Superiore mediante il quale si effettua la nomina di un Commissario Straordinario che assuma incarichi direttivi all'interno di un'Istituzione dello Stato o di un Corpo di Forze dell'Ordine o di Forze Armate, a tempo determinato. È facoltà del Consiglio Superiore, inoltre, dispensare dalle proprie funzioni il Commissario in carica. Il Commissariamento è applicato mediante decreto del Consiglio Superiore. Il Commissariamento è applicabile qualora vi siano evidenti problematiche all'interno dell'Istituzione o Azienda Statale in oggetto, con l'unico fine di sanare le lacune riscontrate.

Articolo 64.1, **Casi di incompatibilità**

Il Consiglio Superiore non può commissariare Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale o Governatorati Provinciali.

Articolo 64.2, **i Sondaggi Consultivi**

Prima di effettuare un commissariamento, è possibile richiedere un sondaggio al solo

Statuto della Magistratura

fine consultivo, non vincolante, per richiedere ai membri dell'istituzione in oggetto, il loro pensiero sul commissario selezionato dal Consiglio Superiore.

Articolo 65, **la Sentenza**

La Sentenza è un Provvedimento Giudiziario con il quale il Giudice decide ed applica la Legge in virtù della controversia giuridica che gli è stata sottoposta.

Articolo 65.1, **La Contumacia**

Ogni Giudice è tenuto ad esprimere un Giudizio, mediante un Verdetto, per terminare un Processo ed il Grado di Giudizio. Ciò deve avvenire in seguito ad una celebrazione del Processo stesso alla presenza di entrambe le parti e/o dei loro assistenti legali. Nel caso in cui una parte non si presenterà per più di due volte ad un Processo il Giudice procederà per Contumacia, ovvero celebrerà il processo e delibererà il relativo Giudizio.

Articolo 66, **la Circolare**

La Circolare, è un Provvedimento Giudiziario con il quale il Consiglio Superiore o gli Organi Direttivi della Procura e/o del Tribunale:

- A)** Annunciano direttive interne e/o comunicati interni;
- B)** Indicano i Bandi di Concorso Pubblici per l'Accesso agli Uffici della Magistratura o Bandi di Concorso Interni per l'Accesso a promozioni ad Uffici Superiori della Magistratura.

Titolo XI **Archivio Generale di Stato**

Articolo 67, **Archivio Generale di Stato**

L'Archivio Generale di Stato racchiude tutti i documenti prodotti o ottenuti dalla Magistratura. Tale archivio è previsto sia in forma fisica che in forma digitale.

Articolo 68, **Accesso all'Archivio**

Hanno accesso all'Archivio Generale di Stato il Procuratore Capo, Giudice Capo, Presidenza del Consiglio Superiore e il Procuratore Amministrativo.

Articolo 69, **Mansioni**

È assegnato il compito di organizzare, gestire, trascrivere, innovare e amministrare l'Archivio Generale di Stato al Procuratore Amministrativo in collaborazione con il Consiglio Superiore.

Articolo 69.1, **Assenza del Procuratore**

Nel caso in cui dovesse mancare la figura del Procuratore Amministrativo, il Consiglio Superiore potrà designare uno, o più Magistrati, che svolgono le funzioni precedentemente citate.

Articolo 70, **Obbligo di Trascrizione**

È determinato l'obbligo nei confronti di tutti i Magistrati di effettuare la trascrizione digitale, esclusiva, dei documenti di propria competenza. Tali trascrizioni dovranno presentare la firma del Magistrato che li ha trascritti.

Statuto della Magistratura

Articolo 70.1, **Obbligo di Convalida**

È determinato l'obbligo a capo del Consiglio Superiore, del Procuratore Amministrativo o da colui che lo sostituisce di convalidare la trascrizione. La convalida avviene all'effettiva archiviazione nell'Archivio Generale di Stato, da parte di una delle figure precedentemente indicate.

Articolo 71, **Trascrizione Residuale**

Nel caso in cui un documento non dovesse essere di competenza di nessun Magistrato, esso dovrà essere trascritto da parte del Consiglio Superiore, Procuratore Amministrativo o colui che lo sostituisce.

Articolo 72, **Limiti alla Trascrizione**

Durante la trascrizione del documento fisico, il Magistrato deve attenersi in maniera rigida a quanto scritto all'interno del documento. Non potendo, quindi, cambiare il senso delle parole o trascrivere le parole in maniera differente.

Articolo 72.1, **Forma Rigida**

Nell'effettuare la trascrizione i Magistrati devono utilizzare il documento predisposto da parte del Consiglio Superiore in collaborazione col Procuratore Amministrativo.

Articolo 73, **Valore Probatorio**

Le trascrizioni che rispettano i requisiti determinati dal seguente Statuto assumono lo stesso valore probatorio del rispettivo documento fisico.

Titolo XII Archivio Segreto di Stato

Articolo 74, **Archivio Segreto di Stato**

L'Archivio Segreto di Stato contiene i documenti classificati dello Stato, per motivi di sicurezza e integrità nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali. La sede dell'Archivio Segreto di Stato è segreta e non divulgata. Le informazioni in merito all'Archivio Segreto di Stato, costituiscono segreto di stato.

Articolo 75, **Accesso all'Archivio**

L'accesso all'Archivio Segreto di Stato è consentito unicamente al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e, con accompagnamento di quest'ultimo, al Presidente della Repubblica.

Articolo 76, **Definizione di Segreto di Stato**

Il Segreto di Stato è una misura giuridica che ha come ultimo scopo, quello di proteggere informazioni sensibili sullo Stato di Metropolis, che se divulgate potrebbero potenzialmente comportare danni alla sicurezza nazionale o mettere a rischio l'integrità dello Stato stesso. La divulgazione di un qualsiasi fatto, coperto da segreto di stato, è punito a norma di legge.

Statuto della Magistratura

Articolo 77, **Misure Applicabili**

Una volta posto, su un fatto, documento o qualsivoglia informazione, lo status di segreto di stato, è impedita la divulgazione di esso a chiunque. Tali misure sono imposte anche a coloro che per loro competenza, hanno il potere di conoscere tali fatti e apporre o revocare lo status di segreto di stato. Ogni atto, posto sotto segreto di stato, è conservato insieme alla sua dichiarazione di segreto di stato, presso l'Archivio Segreto di Stato. I documenti in oggetto, inoltre, in quanto segreti, non possono essere ammessi nei procedimenti giudiziari né essere oggetto di ulteriori provvedimenti.

Articolo 78, **Applicazione**

Il segreto di stato, per quanto concerne gli atti e i documenti, con i quali la Magistratura della Repubblica viene a conoscenza, è apposto dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il segreto di stato è applicato mediante atto scritto e firmato dal Presidente, in cui vengono specificate la durata e gli specifici atti sui quali si intende apporre tale status.

Articolo 79, **Revoca**

La revoca anticipata del segreto di stato, con durata specifica, avviene mediante atto scritto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. In caso di revoca del segreto di stato permanente, sarà necessaria la consultazione del Presidente della Repubblica.

Articolo 80, **Prolungamento**

Il segreto di stato temporaneo, può essere prolungato unicamente nei casi in cui i presupposti per l'apposizione dello stesso siano ancora validi, ovvero vi sia pericolo per la sicurezza nazionale o l'integrità dello Stato. Un segreto di stato temporaneo può essere convertito in permanente, solo previa consultazione del Presidente della Repubblica.

Articolo 81, **Scadenza**

La scadenza del segreto di stato, salvo prolungamenti o conversione, comporta l'immediata cessazione di tale status.

Articolo 82, **Garanzia dei Principi Costituzionali**

Il Presidente della Repubblica, in quanto garante della Costituzione, ha il potere di fermare il procedimento di apposizione del segreto di stato qualora vi siano conflitti o affossamenti, di diritti o principi costituzionali inviolabili. La sicurezza nazionale o la conservazione dello Stato stesso non sono una giustificazione alla violazione dei nostri principi costituzionali, pertanto, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno il compito di applicare le disposizioni di questo Titolo, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica.

Articolo 83, **Unicità dell'Archivio Segreto di Stato**

L'Archivio Segreto di Stato, rappresenta agli effetti della legge, l'unica entità riconosciuta per il contenimento dei documenti sopracitati. La dichiarazione dello status di Segreto di Stato è competenza esclusiva del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, o quando indicato, del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e del Presidente della

Statuto della Magistratura

Repubblica. Lo Stato e le Istituzioni tutte, mettono a disposizione, nei limiti delle loro possibilità, le risorse necessarie al mantenimento della sicurezza dell'Archivio Segreto di Stato.

Titolo XIII Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo I, le Modifiche dello Statuto

Il Consiglio Superiore della Magistratura, può approvare modifiche allo Statuto della Magistratura senza passare per gli organi legislativi. Tale procedura, è specifica per la modifica dello Statuto della Magistratura e esente dal procedimento legislativo tradizionale. Le modifiche apportate allo Statuto della Magistratura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura hanno effetto dalla pubblicazione di esse, salvo diversamente specificato.

Articolo II, l'Indipendenza e l'Autocontrollo

La Magistratura della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura, si basa sul principio di autogoverno e autocontrollo, nel rispetto della Costituzione e delle Leggi, per assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza, del Sistema Giudiziario. Gli organi legislativi possono proporre modifiche allo Statuto della Magistratura e alle leggi dello Stato riguardanti la Magistratura, ma esse non saranno vincolanti. Ogni atto con valore giuridico, qualunque sia la sua natura, riguardante, anche in minima parte, la Magistratura, entrerà in vigore secondo la Costituzione, previa firma da parte del Presidente del Consiglio Superiore e del Vicepresidente della Corte Costituzionale.

Articolo III, le Garanzie tra Consiglio Superiore e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale garantisce la legittimità Costituzionale degli atti emessi dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Magistratura tutta. Al contempo, il Consiglio Superiore della Magistratura ha possibilità di indagare i membri della Corte Costituzionale per assicurare i giusti procedimenti.

Articolo IV, le Limitazioni dei Congedi

I Magistrati congedati prima della promulgazione del seguente Statuto non saranno più reintegrabili direttamente, ma unicamente mediante procedura ordinaria di assunzione.

Articolo V, le Definizioni

- A)** La Magistratura si compone dei Magistrati. Il Pubblico Ministero è il Magistrato presentante servizio presso la Procura della Repubblica, il Giudice è il Magistrato prestante servizio presso il Tribunale della Repubblica;
- B)** Per "FF.OO." si intende "Forze dell'Ordine"; Per "FF.AA." si intende "Forze Armate";
- C)** Il Potere Giudiziario è uno dei tre Poteri dello Stato la cui prerogativa principale è punire i trasgressori della Legge applicando loro la pena prevista dall'Ordinamento dello Stato;
- D)** Per "Forze Speciali" (F.S.) si intendono tutti quei reparti dei corpi delle FFOO & FFAA appositamente designate a condurre operazioni speciali;
- E)** Per "Corpi Investigativi" si intendono tutti quei reparti dei corpi delle FFOO & FFAA appositamente designate a condurre indagini.

Articolo VI, le Nomine

La nuova distribuzione del Personale della Magistratura è definita dagli uscenti membri della Corte Suprema e neo-nominati membri del Consiglio Superiore ai sensi dell'Articolo XIII. Il

Statuto della Magistratura

precedente Statuto viene abrogato e sostituito con questo, che diventa inabrogabile ed insostituibile. Questo articolo non può essere modificato, abrogato o privato del suo valore.

Articolo VII, l'Impegno alla Collaborazione

La Magistratura, in particolare il Consiglio Superiore e la Corte Costituzionale, si impegna a mantenere collaborazione con lo Stato e le sue Istituzioni per adempiere al suo principio primo: garanzia di un'equa giustizia.

Articolo VIII, gli Adattamenti Costituzionali

Alla promulgazione di questo Statuto, tutte le norme in contrasto, o che disciplinano la stessa materia, vengono automaticamente abrogate.

Articolo IX, la Nozione del "Tecnico"

Il "Tecnico" è quella formula che permette ad un Magistrato qualsiasi, esclusi i membri della Corte Costituzionale, di congedarsi temporaneamente dai propri incarichi per assolvere a mandati di Governo. È definito "Tecnico" quel soggetto che ricoprendo incarichi Esecutivi:

- A)** Non prende parte all'attività politica di Associazioni, Movimenti e/o Partiti Politici;
- B)** Non aderisce ufficialmente ed entra a far parte di Associazioni, Movimenti e/o Partiti Politici;
- C)** Mantiene un atteggiamento *super partes*, non militando e/o prendendo parte alla vita Politica estranea alle Istituzioni. Se un "Tecnico", durante l'esercizio delle sue funzioni, dovesse non rispettare le seguenti norme decadrebbe immediatamente il suo Congedo Temporaneo andando, in tal senso, a renderlo dimissionario, e decaduto, dalla Magistratura della Repubblica. Ove il "Tecnico" in questione sia il Presidente del Consiglio Superiore il suo ufficio non verrà assunto dai Vicepresidenti del Consiglio Superiore, bensì il Presidente andrà a disciplinare con Circolare la distribuzione delle funzioni da adempiere (anche assegnando le stesse, in parte, ad un Magistrato).

Articolo X, le Specifiche in Materia di Giurisdizione Costituzionale

La Corte Costituzionale, come sancito da questo Statuto, esercita le funzioni finora attribuite alla Corte Suprema e precedentemente esercitate dal Consiglio Costituzionale:

- A)** Regolamenta il ricorso costituzionale diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali nei confronti del pubblico potere;
 - B)** Dirimere conflitti tra organi dello Stato (tra Stato e Istituzioni, tra istituzioni o all'interno di istituzioni);
 - C)** Vigila sul procedimento di decadenza dai diritti fondamentali;
 - D)** Stabilisce l'incostituzionalità di un partito politico;
- Inoltre si definiscono le seguenti norme accessorie;
- F)** Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal momento stesso della pubblicazione della sentenza della Corte all'interno del Canale Ufficiale della Magistratura;
 - G)** La Corte gode di potestà di autoregolazione, ancorata alla prassi e alla trasmissione di una conoscenza consolidata attraverso l'esperienza come uno strumento di indipendenza.

Articolo XI, il Presidente Emerito del Consiglio Superiore

Il Presidente del Consiglio Superiore una volta dispensato dalle sue funzioni ricoprirà, a tempo indeterminato, salvo rinuncia o dimissioni, il ruolo di Presidente Emerito del Consiglio

Statuto della Magistratura

Superiore. Ciò lo renderà membro di diritto, e solo a fine consultivo, privo di potere alcuno e di voto, del Consiglio Superiore e non sarà soggetto a retribuzioni alcune.

Articolo XI.I, **Specifiche in merito al Presidente Emerito del Consiglio Superiore**

Il ruolo di Presidente Emerito non rappresenta un ufficio o un titolo a cui siano assegnate specifiche funzioni o compiti. Pertanto sarà possibile, su parere positivo del Consiglio Superiore, reintegrare il Presidente Emerito, su richiesta dello stesso:

A) Se all'unanimità, nel ruolo di Presidente del Consiglio Superiore;

B) Se a maggioranza assoluta, nel ruolo di Vicepresidente del Consiglio Superiore.

Articolo XI.II, **Decadenza del Titolo di Presidente Emerito**

Il ruolo di Presidente Emerito del Consiglio Superiore è revocabile su decisione collegiale del Consiglio stesso. Inoltre, il ruolo decadrà automaticamente in caso la richiesta di reintegro venga accettata, sia nel ruolo di Presidente che nel ruolo di Vicepresidente

Articolo XII, **Presidenti Emeriti in Carica**

Alla promulgazione di questo Statuto, i titoli di Presidenti Emeriti della Corte Suprema, verranno, su singola decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, riconvertiti in Presidenti Emeriti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo XIII, **la Prima Presidenza del Consiglio Superiore**

Alla promulgazione di questo Statuto, il Presidente della Corte Suprema in carica, sarà nominato automaticamente Presidente del Consiglio Superiore.

Redatto da

Presidente della Corte Suprema,

Sua Grazia, dott. MattyTomas



Sulla base del precedente Statuto redatto dal dott. Blizzard_ e dal dott. luigiluiX

Firmato a Metropolis, addì 18/11/2024.

Presidente della Repubblica,

Sua Grazia, dott.ssa Nony00

Presidente del Senato,

On. dome24ita